

V.

TORNATA DEL 10 APRILE 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il presidente proclama il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due membri nella Commissione permanente per i trattati di commercio — Comunica una lettera del Ministro della Real Casa che ringrazia la Presidenza della partecipazione data a S. M. il Re della definitiva costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Senato — Comunica le dimissioni del senatore Lampertico da membro della Commissione permanente di finanze e ne dà atto — Congedi — Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto — Approvasi l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale — Approvansi gli articoli dal 4 all'8, dopo brevi dichiarazioni fatte dal ministro guardasigilli e dal relatore senatore Majorana-Calatabiano, circa l'interpretazione da darsi all'articolo 5 — Sull'articolo 9 parlano il sotto-segretario di Stato per l'interno ed il relatore senatore Majorana-Calatabiano; l'articolo viene approvato nel testo dell'Ufficio centrale con una modificazione al primo comma — Senza discussione approvansi gli articoli dal 10 al 12 — Approvasi l'articolo 13 modificato ed il 14 senza discussione — l'articolo 15 è approvato previa una modificazione proposta e giustificata dal relatore — Senza discussione si approvano gli articoli dal 16 al 18 — Al 19 fa alcune osservazioni il senatore Saredo, cui rispondono il ministro guardasigilli ed il relatore — Approvasi l'articolo 19 e senza discussione il 20 — All'articolo 21 parlano il senatore Taiani, il ministro guardasigilli ed il relatore senatore Majorana-Calatabiano — Gli articoli 21 a 24 sono approvati, dandosi all'articolo 23 il n. 21, all'articolo 21 il n. 22 e all'articolo 22 il n. 23 — Approvasi l'articolo 25 ed ultimo del progetto, con una modificazione proposta del senatore Saredo.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il ministro guardasigilli ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari nella Commissione permanente per i trattati di commercio e le tariffe doganali.

Senatori votanti 88

Il senatore Lampertico ebbe voti 43
 » Faina Eugenio. » 42
 » Cambray Digny » 35
 » Majorana-Calatabiano » 34

Schede bianche 7.

Proclamo eletti a membri della Commissione per i trattati di commercio e le tariffe doganali i signori senatori Lampertico e Faina Eugenio che ottennero il maggior numero di voti.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera dal Ministro della Real Casa:

Roma, li 7 aprile 1897.

« Eccellenza,

« Sua Maestà il Re ha ricevuto l'annunzio datogli dall'E. V. della definitiva costituzione del Senato del Regno avvenuta nella pubblica adunanza del 5 corrente mese completando il suo Ufficio di Presidenza.

« L'augusto Sovrano ha assai gradito la comunicazione dell'E. V. cui mi incarica isprimere i Suoi vivi ringraziamenti ed io compio con premura i voleri del Re confermandole con l'occasione, Ecc.mo Signor Presidente, gli atti del mio massimo ossequio

« Il Reggente il Ministero della Real Casa
« Tenente generale
« E. PONZIO VAGLIA ».

È giunta pure alla Presidenza la seguente lettera:

Roma, li 9 aprile 1897.

« Eccellenza,

« Trovandomi nella impossibilità di intervenire colla dovuta diligenza alla Commissione permanente di finanze mi trovo nella necessità di rinunziare l'onorevolissimo ufficio.

« Ossequiente

« Devotissimo
« FEDELE LAMPERTICO ».

Do atto all'onor. Lampertico della sua rinuncia a membro della Commissione permanente di finanze e nella seduta di lunedì il Senato sarà invitato a surrogarlo.

Congedo.

Il senatore Emo Capodilista chiede un congedo di 10 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intenderà accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni al Capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione al capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto ».

Come il Senato rammenta, ieri furono discussi ed approvati gli articoli 1 e 2 e l'art. 3 fu rinviato all'Ufficio centrale perchè tenuto conto delle osservazioni fatte durante la discussione, proponesse una nuova dizione dell'articolo stesso.

L'Ufficio centrale, prese in esame le proposte fatte dai singoli oratori, propone che il secondo comma dell'articolo 3, che era quello controverso, sia così modificato:

« Coloro che con atti preparatorî abbiano manifestato il deliberato proposito di attentare, con vie di fatto, all'ordinamento della famiglia o della proprietà ».

Il signor ministro Guardasigilli accetta questa modificazione?

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 3 sarebbe così modificato:

Art. 3.

Possono altresì essere assegnati a domicilio coatto, quando siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

a) coloro che, essendo ammoniti od invigilati speciali, abbiano riportato due condanne, per distinte sentenze, o una sola ove la pena sia stata superiore a tre anni per i delitti preveduti al lib. II, tit. V, e tit. VII, cap. I, articoli 300 a 308, 312, 313, 315 e 317 del Codice penale; ovvero che abbiano riportata una sola condanna, qualunque ne sia stata la durata della pena, per uno dei delitti preveduti dagli art. 1 a 6 della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti;

b) coloro che con atti preparatorî abbiano manifestato il deliberato proposito di attentare, con vie di fatto, all'ordinamento della famiglia o della proprietà.

L'Ufficio centrale dunque propone che le ultime parole del comma b): « o di sovvertire i principî sui quali è fondato l'ordinamento sociale » siano soppresse. Il signor ministro accetta questa soppressione.

Nessuno chiedendo la parola metto ai voti queste parole.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

La denuncia pel domicilio coatto vien fatta dal capo dell'Ufficio provinciale di pubblica sicurezza, con rapporto motivato e documentato, alla Commissione provinciale, di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegnazione a domicilio coatto è proposta, con deliberazione motivata, da una Commissione provinciale composta:

del presidente del tribunale, che la presiede,

del procuratore del Re, e

di un consigliere di prefettura.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Dando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Nell'intento di aggiungere sempre maggiori guarentigie all'istituto del domicilio coatto, e di avvicinarlo, per quanto sia possibile, ad un istituto giudiziario, l'Ufficio centrale ha introdotto nell'art. 5 e nell'art. 8 delle modificazioni dirette a cambiare la costituzione della Commissione che deve decretare il domicilio coatto.

Ora, io debbo osservare che, per quanto l'Ufficio centrale abbia fermo intendimento di dare all'istituto in discussione la parvenza di un istituto giudiziario, il domicilio coatto resterà pur sempre un provvedimento amministrativo e di prevenzione, perchè ciò che è, è; e col mutare la veste, non si muta la sostanza.

Ma forse che colla nuova composizione della Commissione si aggiungono guarentigie? Premesso che non intendo di proporre modificazioni, ma soltanto di sottoporre al Senato delle osservazioni, dichiaro subito che avrei anche minore difficoltà di plaudire al cambiamento nella composizione della Commissione, se veramente queste guarentigie fossero aumentate.

Se non che la esperienza che ho della vita giudiziaria e amministrativa, mi trae a ritenere che non saranno aumentate. Anzitutto, infatti, la designazione del presidente del tribunale a presiedere la Commissione del domicilio coatto, e la scelta di un presidente di sezione, e di

due consiglieri di Cassazione, per comporre la Commissione centrale, pongono quei magistrati in una posizione poco piacevole, segnatamente per il presidente del tribunale.

Ed in secondo luogo, quando pure si voglia prescindere da questa condizione poco piacevole, certo si è che i magistrati sarebbero chiamati ad esercitare funzioni alle quali riescono meno adatti, appunto per la lunga abitudine dell'amministrazione della giustizia.

L'onor. relatore, discorrendo ieri stesso di questo argomento, ha dovuto riconoscere che una parte di apprezzamento non si può eliminare: non si tratta di risolvere questioni di diritto; si tratta bensì di prendere provvedimenti di convenienza e di opportunità.

Ora, col progetto ministeriale si voleva bensì dare delle guarentigie, introducendo nella Commissione l'elemento giudiziario per quanto fosse possibile; ma si erano pensatamente scelti quei magistrati, che, per le attitudini loro, per le funzioni che esercitano, apparivano più specialmente indicati a questo ufficio. E quindi non si diceva a caso i giudici istruttori, i procuratori del Re, ecc.; ma si sceglievano appunto questi magistrati, perchè chiamati per l'istituto loro ad esercitare la polizia giudiziaria, e perciò dotati di due qualità: esperienza di uomini e di cose; pratica degli affari, delle necessità della sicurezza pubblica, delle condizioni della delinquenza; il che li pone in grado di poter fare un apprezzamento più esatto della necessità dei provvedimenti.

Queste sono le ragioni dei due articoli del disegno ministeriale. Io le ho dette all'Ufficio centrale, perchè credo siano ragioni buone; e pur apprezzando anche le ragioni che l'Ufficio centrale pone a base dei suoi emendamenti, dichiaro in verità che, per parte mia, se dovessi scegliere, sceglierei - non per amore di paternità, ma proprio per convincimento - il testo ministeriale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io ringrazio l'onor. ministro che tollera ..

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non tollero; accetto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... che accetta gli emendamenti che, ai due articoli da lui accennati, concordemente ha portato l'Ufficio centrale. Però sono in dovere di rispondere alle sue osservazioni brevissime parole, per

chiarire le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporre gli emendamenti.

Uno dei vizi dell'istituto del domicilio coatto è l'origine della denuncia, contro colui che vi si vuole assegnare.

La pubblica sicurezza indaga e denuncia. Di certo anche la pubblica sicurezza può denunciare dei reati comuni; ma è una piccola parte la somma di reati che da essa viene denunciata.

La voce pubblica, la denuncia dei cittadini, la querela di parte, d'ordinario, sono le sorgenti dell'istruzione dei processi penali.

Se a cotesta origine delle denunce per l'assegnazione a domicilio coatto, a mio giudizio sostanzialmente viziosa (e faccio voti che più tardi, rivedendo la legge che accettiamo quale un minor male, si apporti su ciò un qualche emendamento), se a cotesta origine della denuncia, noi aggiungiamo, per la istruzione, proposta e decretazione, la prevalenza dell'elemento del Pubblico Ministero e degli uffici governativi, il male crescerà; perchè è bensì vero che pende in Senato un progetto per cui si pretende, ed io dubito che vi si possa riuscire con utilità, si pretende anche di affrancare dalla sua naturale dipendenza verso il Governo il Pubblico Ministero...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Nell'esercizio dell'azione penale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... Di certo nell'esercizio dell'azione penale; ma appunto perciò nè in presente, nè in avvenire, per la sua azione rispetto al domicilio coatto, sarà indipendente il Pubblico Ministero.

È certo per altro che ora, non che di fatto, il Pubblico Ministero è anche di diritto dipendente. E ciò è poco; chè havvi da temere che la dipendenza di quella parte di magistratura pel domicilio coatto, affidata agli uffici della prefettura, possa esercitare influenza deprimente sull'indipendenza del Pubblico Ministero.

E l'onor. guardasigilli, che non conosce soltanto il diritto e l'andamento in genere della giustizia, ma conosce tutto ciò che nei tempi andati e presenti si è svolto e si svolge nel dietroscena, non potrebbe completamente dissentire dal dubbio che io ho sollevato.

Ma se tutto si ponesse in mano dell'autorità di pubblica sicurezza, del Pubblico Ministero, degli uffici governativi, per cotesta parte della

legge non solo non ci sarebbe alcun miglioramento sulla condizione attuale della legislazione sulla materia, ma si andrebbe incontro a un qualche peggioramento.

L'onor. guardasigilli sa che è stato precetto pressochè assoluto dell'Ufficio centrale, nulla accettare delle proposte, che, sia anche minimamente, deteriorino le condizioni presenti.

Nello stato attuale, in fatti, la Commissione locale ha a capo il presidente del tribunale; e a me consta in modo positivo, che ove non fosse stato per la resistenza di qualche presidente di tribunale, non già nei tempi odierni, ma in passato, quando a centinaia furono fatte le assegnazioni a domicilio coatto, si sarebbe fatto ancor di peggio. Io lo so, che non è una garanzia assoluta quella in cui insiste l'Ufficio centrale; ma il vizio sta nella istituzione. Il lavoro dell'Ufficio, cui con tanta benevolenza si è associato il Ministero, intende a scemare gli arbitrî, ad accostare le garanzie di legge a quelle che si hanno nell'amministrare la giustizia punitiva.

La difficoltà vera è una sola: è poco piacevole al magistrato l'ufficio cui lo si chiama. Codesta è difficoltà seria; il magistrato non ama di entrare in un ordine di disquisizioni che non si trattano e non si decidono coi procedimenti ordinari, in un ordine di amministrazione di giustizia semi-politica. Eppure quella ripugnanza costituisce la maggiore guarentigia; dappoichè, appunto perchè piace poco al magistrato l'occuparsi dell'applicazione della legge sul domicilio coatto, si può fondatamente sperare che questo non sarà attuato, e non sarà decretato che quando lo si riconosca di indiscutibile ed evidente necessità — ed in quanto sia confortato dall'opinione pubblica. Piccola garanzia, codesta; poichè mancano tanti riscontri per avere sicurezza di ben accertata colpa, anche perchè la pubblicità è assai scarsa; ma è pur sempre una qualche garanzia.

Dunque non tolleranza, come io sospettavo, è quella dell'onorevole guardasigilli, ma consenso nell'accogliere le proposte dell'Ufficio centrale, circa all'ordinamento delle Commissioni che devono istruire, proporre e decidere, in ordine a denuncia per assegnazione a domicilio coatto. Onde è giusto che il Senato accetti gli articoli 5 e 8 quali sono stati formulati dall'Ufficio centrale.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1897

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale mantiene la sua proposta; quindi pongo ai voti l'art. 5 nel testo che fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Questa Commissione, con atto di citazione per mezzo di usciere, chiama davanti a sé il denunciato per sentirlo nelle sue giustificazioni a voce o per iscritto.

Se la persona citata non comparisce, e non giustifica la sua assenza, ovvero non manda la sua difesa per iscritto, la Commissione procede in contumacia.

Per gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto della persona proposta per l'assegnazione al domicilio coatto.

(Approvato).

Art. 7.

La proposta di assegnazione a domicilio coatto, con i motivi che la determinano, è comunicata all'interessato, il quale, entro quindici giorni, potrà far pervenire la sua difesa per scritto alla Commissione centrale, di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

L'assegnazione a domicilio coatto e la durata di esso sono deliberate, in seguito a proposta motivata della Commissione provinciale, da una Commissione centrale, composta:

di 1 presidente di sezione della Cassazione di Roma, che la presiede;

di 2 consiglieri di Stato;

di 2 consiglieri della Corte di cassazione.

Il presidente ed i membri della Commissione centrale sono designati dai collegi e dagli uffici ai quali rispettivamente appartengono e nominati con decreto reale.

(Approvato).

Art. 9.

La durata del domicilio coatto è da sei mesi a tre anni.

Quando sia dimostrato che l'assegnato a domicilio coatto perdura in quella condizione mo-

rale che ha dato luogo all'assegnazione, la durata del domicilio coatto, sopra proposta della Commissione provinciale, e deliberazione della Commissione centrale, può essere protratta per un periodo non maggiore di altro anno e sei mesi.

Per coloro però contemplati alla lettera *b*, articolo 3, la durata del domicilio coatto non può esser maggiore di un anno, e non potrà essere protratta per un periodo maggiore di sei mesi.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone qui un emendamento al suo articolo, e cioè che là dove è detto: « La durata del domicilio coatto non può eccedere i tre anni », si dica: « La durata del domicilio coatto è da tre mesi a tre anni ».

Il resto come all'articolo stesso.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Non tema il Senato che io, che ho l'onore di rappresentare il ministro dell'interno nella discussione di questo disegno di legge, non avendo preso sinora la parola, voglia, a proposito dell'art 9, riaprire la discussione generale la quale si è chiusa con i dotti discorsi dell'onorevole guardasigilli e dell'onor. relatore.

A me pare che disquisizioni storiche o teoriche sull'istituto del domicilio coatto sieno superflue in un consesso come questo, che ha udito in altri tempi la voce di uomini competentissimi, in ispecie dell'illustre senatore Canonico, che mi duole di non vedere al suo posto; il quale, nel passato anno, dimostrò come, pur troppo, sia dolorosamente necessario di mantenere questo istituto, ma di mantenerlo in guisa che non sia scientificamente un mostro, praticamente (per usare le stesse sue parole) un rimedio peggiore del male.

Se l'onorevole relatore non avesse dichiarato che l'onor. ministro ha già concordato coll'Ufficio centrale le modificazioni che esso propone alla vostra approvazione, io mi sarei permesso di rivolgere al Senato parecchie preghiere; ma, al punto in cui siamo, non posso che limitarmi a poche osservazioni sull'art. 9 e a pochissime proposte che spero vorranno essere accolte.

Le osservazioni che avrei voluto fare riguardavano appunto la durata del domicilio coatto, della quale si tratta nell'art. 9 della legge. Io

penso, e lo dichiaro francamente, che se si vuole mantenere il domicilio coatto, lo si deve disciplinare in guisa da renderlo un provvedimento veramente serio ed efficace. E serio ed efficace non sarà mai fino a quando non ci persuaderemo che esso non può essere di breve durata.

Non si allarmi però l'onor. relatore; io non vengo a fare la proposta di ripristinare l'articolo del disegno di legge ministeriale; accetto anzi, perchè l'ha accettato il mio ministro, la modificazione portata all'art. 9.

Però mi consenta una preghiera. Egli propone che la durata minima del domicilio coatto sia di tre mesi; ma io prego l'Ufficio centrale ed il Senato di riflettere che, se stabiliamo un minimo di tre mesi, il duro provvedimento o non sarà mai applicato o darà occasione ad un via vai di coatti per tutto il Regno che potrà avere conseguenze funeste alla pubblica sicurezza.

La breve durata del domicilio coatto inaspresce da una parte quelli che vi sono soggetti, e dall'altra non dà tempo al Governo di sottoporli a quel trattamento severo e moralizzatore dal quale si può sperare (se pure) la resipiscenza.

Fatta questa prima preghiera all'Ufficio centrale, io passo alla seconda. Il secondo alinea dell'art. 9 dice così: « Quando sia dimostrato che l'assegnato a domicilio coatto perdura in quella condizione morale che ha dato luogo all'assegnazione, la durata del domicilio coatto, sopra proposta della Commissione provinciale, e deliberazione della Commissione centrale, può essere protratta per un periodo non maggiore di altro anno e sei mesi ».

Ora non mi pare ammissibile che per protrarre la durata del domicilio coatto la proposta debba partire dalla Commissione provinciale, perchè questa Commissione non trovasi più in grado di sapere quale condotta tenga il coatto che abbia soggiorno in un comune o che sia chiuso in uno stabilimento di lavoro. La Commissione centrale deve invece deliberare sui rapporti delle autorità dalle quali dipenderanno i coatti e dagli altri elementi che è libera di domandare. La Commissione provinciale non potrebbe fare una proposta con cognizione di causa, perchè essa non sarebbe mai in grado di conoscere se la condotta del

coatto nel comune di soggiorno o nello stabilimento di lavoro sia tale da meritare o il prolungamento o l'abbreviazione della pena.

Un'altra osservazione che mi permetto di fare si riferisce all'alinea terzo dell'art. 9.

Io non intendo perchè la durata del domicilio coatto, per gl'individui di cui è cenno nell'articolo 3, lettera b), debba essere ridotta ad un anno; mentre gl'individui di questa categoria sono, a parer mio, i più pericolosi e i più ostinati.

Riassumendo, io prego il Senato di sopprimere nel secondo alinea dell'art. 9 le parole: « sopra proposta della Commissione provinciale » e di sopprimere l'intero alinea terzo dello stesso articolo che contiene un'eccezione per i coatti che a me sembrano i più pericolosi, vale a dire per coloro che con vie di fatto abbiano manifestato il deliberato proposito di attentare all'ordinamento della proprietà o della famiglia.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'onorevole ministro guardasigilli aveva già consentito, prima che il disegno formulato dall'Ufficio centrale si fosse presentato al Senato, di non fissare alcun minimo nella durata del domicilio coatto, in base al principio che, anche nell'amministrazione della giustizia penale, si può andare oltre due diecine di anni di reclusione, con un minimo insignificante, cioè di pochissimi giorni.

Ciò non di meno, avendo egli ora manifestato il desiderio di specificare, se non altro in omaggio alla forma, un qualche minimo, si era concordato quello di tre mesi; e così erasi presentato alla Presidenza l'emendamento.

Però l'onorevole regio commissario giudica cotesto minimo non sufficiente. Ma chiedo io: il minimo chi deve decretarlo? Lo devono decretare i magistrati preposti a deliberare sull'assegnazione a domicilio coatto. Ora, se cotesti magistrati possono respingere la proposta pel domicilio coatto, e il Governo secondo la legge in esame, resta assolutamente disarmato a decretarlo, sia solo per un giorno: perchè si deve aver difficoltà che la Commissione centrale lo decreti solo per tre mesi, quando essa, per ragione morale, legale e anche politica, giudicasse che tanta durata basterebbe?

Io penso che queste considerazioni debbano persuadere l'onor. deputato Serena, che il minimo stabilito a tre mesi sia abbastanza serio. Ma mi affretto a soggiungere che non intendo oppormi, ove la maggioranza dell'Ufficio centrale, mettendosi in un sistema di più larghe transazioni, voglia accettare la raccomandazione dell'onor. Serena.

Egli addippiù vorrebbe eliminare il giudizio della Commissione locale, nell'ipotesi di denunce per un prolungamento di durata del domicilio coatto. Ma nulla di male vi è che a cotesta Commissione sia presentata la nuova denuncia, ed essa, occorrendo, faccia la proposta. È bene anzi che essa studii i fatti, secondo gli atti presentatili dalla pubblica sicurezza, cui devono essere stati trasmessi gli elementi raccolti principalmente dall'amministrazione dello stabilimento, o dagli uffici di sicurezza del comune; giacchè i modi di espiazione del domicilio coatto sono due: lo stabilimento di lavoro, e l'assegnazione in un comune.

La Commissione locale, portando il suo primo esame sulla nuova denuncia, risparmia certamente l'ingombro di grossi materiali, che altrimenti anderebbero tutti alla Commissione centrale: quei materiali, in fatti, potrebbero riguardare denunce contro centinaia di coatti.

La Commissione locale, anche sentite le difese del denunciato, si guarderà certamente dall'accogliere denunce non corredate da irrefragabili documenti; le scarse proposte che essa potrà fare anderebbero alla Commissione centrale bene istruite, e il giudizio finale sarebbe preso con piena cognizione di causa.

A me pare pertanto che l'articolo, quale è proposto dall'Ufficio centrale, debba essere mantenuto. E aggiungo, chiedendo: quando si condanna un recidivo forse si muta la giurisdizione, il procedimento, per la constatazione della colpa che eleva la nuova contravvenzione qualificata di recidiva?

Se è competente la Commissione locale per uno intorno a cui non raccoglie che le notizie provenienti dalla pubblica sicurezza e dalle difese che egli può presentare, deve essere ancor più competente, trattandosi di chi una prima volta sia stato giudicato dalla Commissione centrale e intorno a cui la proposta era partita dalla stessa Commissione locale. Perchè si decreti il prolungamento della pena, il giudizio

deve poggiare sopra fatti di tutta notorietà: onde non può ragionevolmente affermarsi che a codesta Commissione debbano fare difetto i mezzi di accertamento. Il dubbio avrebbe qualche fondamento solo quando si propugnasse l'idea che si dovessero accettare tutte quante le denunce, o il massimo numero, ancorquando non evidentemente giustificate; ma ciò è inammissibile, contraddice anzi a tutta l'economia della legge.

L'ultima raccomandazione dell'onorevole regio commissario riguarda la lettera b) dell'articolo 3, rispetto alla quale ei si duole della scarsa durata del domicilio coatto. Ma l'onor. deputato Serena ieri fu presente alle gravi obiezioni contro l'accoglienza di cotesta lett. B, onde lo pregherei di accontentarsi di quello che si è fatto, e fin d'ora lo accerto che le difficoltà che qui ha trovato a base di molta moderazione, risorgeranno in misura ancor più intensa e grave nell'altro ramo del Parlamento.

Per quali ragioni, rileva l'onor. Serena, si dà un massimo di una pena mite per l'ipotesi della lettera b), e di tre volte tanto per le altre ipotesi?

Io raccoglierò sommariamente una serie di ragioni.

La prima si è che non esiste più alcuna legge contro coloro che con atti preparatori abbiano risolto di attentare con vie di fatto all'ordinamento della famiglia e della proprietà. Da poi che quella del 1894, n. 316, è caduta dopo il voto negativo del Senato, emesso nel dicembre 1895.

È vero che attuale e passata Amministrazione, e più dell'attuale la passata, si riservano di ritornare al Parlamento per presentare qualche proposta di legge consimile a quella cessata col 1895: consimile soltanto, ma di molto diversa nella sostanza da quella passata.

Or bene, oggi, in una legge più grave, che riguarda l'insieme dell'istituto del domicilio coatto, si riporta la parte sostanziale della legge del 1894; e non si riporta nel suo carattere di provvisorietà e temporaneità, ma con un carattere di stabilità, quale parte del nuovo capo da rientrare nella legge di pubblica sicurezza col titolo di « domicilio coatto ».

Fatta cotesta osservazione, potrà mai l'onorevole regio commissario insistere che per la ipotesi della lettera b), stabilendo una pena mi-

nore che per le altre, le quali alla lor volta sono men gravi delle vigenti, si adoperino due pesi e due misure!

La ragione della diversa misura è evidente: nel caso della lettera *b*) non si tratta di diffamati, o di gente che minacci in modo incontestabile l'ordine pubblico, e molto meno di condannati; si tratta soltanto di gente che temesi possa compromettere l'ordine pubblico, ma che ha avuto la virtù di non compiere nessun atto per capitar nelle unghie della giustizia penale.

E può ben darsi, che la virtù dell'osservanza della legge sia realtà e non ipocrisia; e può darsi ancora che sia affatto erroneo il giudizio di coloro che denunciano pacifici cittadini, quali autori della pretesa esecuzione di atti preparatori, e della risoluzione di agire con vie di fatto; per quanto possa essere incontestabile anche in costoro la professione e diffusione di teorie che giudichinsi sovversive degli ordini della proprietà e della famiglia.

Ora, di fronte a cosiffatte difficoltà, contro l'ammissione della lettera *b*) chiedo io: come mai un anno di reclusione) perchè reclusione diventa col nuovo sistema il domicilio coatto) potrà parere pena mitissima?

Il domicilio coatto si può infliggere ad un uomo che non è stato mai condannato, e sol perchè lo si giudica pericoloso alla pubblica sicurezza, dovrà, senz'altro, autorizzarsi a di lui danno l'applicazione di un massimo oltre l'anno?

Ma, dicesi, il coatto sarà perverso! Ma se, anche una parte non piccola dell'anno di pena, giusta un articolo che sarà letto appresso, il coatto potrà essere inviato ad espirla nella colonia africana; se, a di più, non è preclusa la via del procedimento per un prolungamento di pena; se, nella perseveranza del precedente tenore di vita, è il germe di una seconda denuncia e di una nuova pena, ancorchè continui a non compiere alcuna azione che rientri nel Codice penale: deve durare ancora il dubbio che versiamo in uno stato di insufficiente durata del domicilio coatto? Ovvero non deve sorgere quello che si tratti di una serie di errori, o si tratti di ingiustificata persecuzione contro un cittadino che, tutt'al più, potrà essere squilibrato di mente, ma stoffa di delinquente non sarà di certo?

Onde io prego vivamente, e voglio sperare che a me si associ tutto l'Ufficio centrale, l'onorevole regio commissario di desistere dalle osservazioni conducenti all'elevazione della durata del domicilio coatto per l'ipotesi onde nella lettera *b*). E rimetto ai colleghi dell'Ufficio il deliberare sulla parte che riguarda l'elevazione del minimo da tre a sei mesi per gli altri casi di domicilio coatto.

Io personalmente penso si sia concesso ancor troppo, fissando il minimo di tre mesi; comunque sia di tal minimo, io voglio sperare di essere interprete del sentimento unanime dell'Ufficio centrale, affermando che debba abbandonarsi qualsiasi proposito di elevare, sia pure di un giorno, il massimo di un anno, che va riservato a coloro, i quali pur non avendo patito alcuna condanna, si giudichino colpevoli dei fatti onde nella lettera *b*).

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Dopo le gravi osservazioni dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale sul terzo alinea dell'art. 9, io non insisto nella proposta da me fatta.

Rinnovo però le mie preghiere perchè non si senta la Commissione provinciale nei casi indicati dallo stesso articolo, parendomi assolutamente inutile la proposta della Commissione provinciale, la quale non può più giudicare i coatti che sono sottratti dalla dipendenza delle autorità locali e dipendono da autorità speciali oppure da quelle autorità di pubblica sicurezza dei comuni dove vengono mandati; comuni che non appartengono quasi mai alla provincia nativa degli stessi coatti.

Ma se l'Ufficio centrale non volesse accogliere neanche queste preghiere, io non v'insisterei molto.

Insisto però, e me lo perdoni l'Ufficio centrale, sulla mia prima proposta, quella cioè di stabilire il *minimum* di sei mesi, ed insisto per questo.

L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ben diceva che vi ha una grande differenza tra coloro che vengono condannati a domicilio coatto dopo aver riportato molte condanne e coloro di cui si parla nella lettera *b* dell'art. 3.

Ma appunto per gl'individui che dopo aver

riportate molte condanne vengono assegnati al domicilio coatto perchè si dimostrano pericolosi alla società, il domicilio coatto ridotto a tre mesi non sarà mai applicato. Non vi sarà alcuna Commissione la quale condannerà un individuo, che ha scontato una pena più o meno lunga, a tre mesi soltanto. Si preferirà piuttosto di non applicare la pena del domicilio coatto, e di raccomandare gl'individui, ritenuti pericolosi, all'autorità di pubblica sicurezza perchè li sorvegli senza infliggere ad essi una nuova pena, che per la sua breve durata non potrà essere considerata veramente seria ed efficace.

Per me anche i sei mesi sono troppo poca cosa, ma in ogni modo me ne contenterei, e però conchiudo pregando il Senato di accogliere la mia proposia.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale, unanime, ringrazia l'onorevole regio commissario di non aver insistito sulla seconda e sulla terza sua raccomandazione; e, in nome della sua maggioranza, ho l'onore di dichiarare che esso accetta la prima, cioè la elevazione del minimo da tre a sei mesi; così che il resto dell'articolo rimane quale è stato proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Al primo comma dove è detto: « La durata del domicilio coatto non può eccedere i tre anni », l'Ufficio centrale d'accordo col Governo propone si dica: « La durata del domicilio coatto è da sei mesi a tre anni ».

Pongo ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 9 così emendato:

Art. 9.

La durata del domicilio coatto è da sei mesi a tre anni.

Quando sia dimostrato che l'assegnato a domicilio coatto perdura in quella condizione morale che ha dato luogo all'assegnazione, la durata del domicilio coatto, sopra proposta della Commissione provinciale, e deliberazione della Commissione centrale, può essere protratta per

un periodo non maggiore di altro anno e sei mesi.

Per coloro però contemplati alla lettera *b*), art. 3, la durata del domicilio coatto non può essere maggiore di un anno, e non potrà essere protratta per un periodo maggiore di sei mesi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Il domicilio coatto si esegue mediante assegnazione a dimorare in un Comune del Regno, od in uno stabilimento di lavoro industriale od agricolo, colle discipline stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

La Commissione centrale determina, caso per caso, se un individuo debba essere assegnato in un Comune del Regno, o debba essere destinato in uno stabilimento di lavoro.

(Approvato).

Art. 12.

Quando la Commissione determina che un individuo debba essere assegnato in un Comune, il Ministero dell'interno, tenuto conto dei mezzi di sussistenza di cui l'individuo stesso dispone, della facilità di trovare onesto e proficuo lavoro, e delle condizioni di famiglia, stabilisce il Comune in cui deve dimorare; e può accordargli per due mesi, al massimo, un sussidio giornaliero che lo metta in grado di far fronte ai primi e più urgenti bisogni della vita.

(Approvato).

Art. 13.

Se il domiciliato coatto, assegnato in un comune, manca di lavoro, si abbandona a vita oziosa e vagabonda, o vien meno agli obblighi impostigli dall'autorità di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno provoca dalla Commissione centrale l'invio del coatto in uno stabilimento di lavoro.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone a questo articolo un emendamento del seguente tenore: dopo le parole « in un Comune », si dica

« non si procura lavoro o si rifiuta di lavorare ove il lavoro gli sia procurato ». Il resto come nel progetto.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell' articolo così emendato.

Art. 13.

Se il domiciliato coatto, assegnato in un comune, non si procura lavoro o si rifiuta di lavorare ove il lavoro gli sia procurato, si abbandona a vita oziosa e vagabonda, o vien meno agli obblighi impostigli dall' autorità di pubblica sicurezza, il Ministero dell' interno provoca dalla Commissione centrale l' invio del coatto in uno stabilimento di lavoro.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Gl' individui assegnati ad uno stabilimento di lavoro riceveranno il vitto in natura, il vestiario, il casermaggio, e saranno sottoposti al sistema di separazione notturna, con l' obbligo del lavoro a norma del regolamento.

Il prodotto netto del lavoro dei domiciliati coatti appartiene allo Stato: però una parte delle mercedi ad essi assegnata (dal 30 al 50 per cento) dovrà essere loro conteggiata.

(Approvato).

Art. 15.

Coloro che sono assegnati in uno stabilimento di lavoro e mantengono buona condotta possono essere ammessi, durante il giorno, a lavorare in opere pubbliche o private all' aperto sotto la dipendenza e secondo le norme disciplinari all' uopo stabilite.

PRESIDENTE. L' Ufficio centrale propone che in quest' articolo siano sopresse le parole « all' aperto ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È di tutta evidenza l' utilità di togliere dall' articolo le due parole « all' aperto », che tengono dietro all' accenno del lavoro nelle opere pubbliche e private cui può dedicarsi il coatto. Di fatti, non

è esatto, come si farebbe luogo a supporre, che tutt' altre maniere di lavoro abbiano ad essere attuate in officine e molto meno in officine chiuse; dappoichè negli stabilimenti di lavoro, oltre i lavori industriali (che in parte, essi stessi, possono essere condotti all' aperto) vi hanno i lavori agricoli, che di lor natura, in massima parte, necessariamente si svolgono all' aperto.

Lasciando le accennate due parole, poteva sorgere il dubbio che, autorizzato il coatto di buona condotta a prestare l' opera sua benchè sotto vigilanza, ma con sufficiente libertà, per l' esecuzione di opere pubbliche o private, dovesse, tranne che per codesta ipotesi, lavorare sempre in officine, quasi rinchiuso. Nel che nulla vi sarebbe di più contrario alla lettera e allo spirito della legge. La quale se dà abilitazione di regolare il lavoro, non consente vincoli al di là di quelli essenziali perchè sia raggiunto il suo fine.

Ecco la ragione per cui l' Ufficio centrale, accettante l' onorevole guardasigilli, e voglio sperare anche il sottosegretario di Stato onorevole Serena, ha divisato di eliminare le accennate due parole dall' articolo in discussione.

Chi approva queste parole è pregato di alzarsi. (Non sono approvate).

Pongo ai voti l' art. 15 così emendato.

Art. 15.

Coloro che sono assegnati in uno stabilimento di lavoro e mantengono buona condotta possono essere ammessi, durante il giorno, a lavorare in opere pubbliche o private sotto la dipendenza e secondo le norme disciplinari all' uopo stabilite.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Il Ministero dell' interno, quando ne sarà richiesto dall' assegnato al domicilio coatto che non debba rispondere di alcun reato, gli rilascerà il passaporto per emigrare all' estero e rimarrà revocata l' assegnazione a domicilio coatto, allo spirare del termine pel quale era stata deliberata.

(Approvato).

Art. 17.

Sù domanda degl'interessati, la Commissione centrale può accordare ai domiciliati coatti, che danno prova di emendamento, la libertà condizionale, la quale deve essere revocata quando il liberato condizionalmente venga meno agli obblighi impostigli: in questo caso il tempo passato in libertà condizionale non è computato in quello del domicilio coatto inflitto dalla Commissione centrale.

(Approvato).

Art. 18.

Il coatto che si allontana dal luogo assegnatogli o non adempie le altre prescrizioni alle quali è soggetto, viene denunziato, con facoltà di arrestarlo, all'autorità giudiziaria, e punito con l'arresto da 1 a 6 mesi.

Il tempo dell'arresto preventivo sarà computato nella durata della condanna; nella durata del domicilio coatto, in caso di assoluzione.

(Approvato).

Art. 19.

Il Direttore dello stabilimento destinato ai coatti, esercita, a riguardo di essi, le attribuzioni dalla legge affidate alla autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

L'individuo assegnato a domicilio coatto è sempre soggetto alla sorveglianza della pubblica sicurezza, finchè non sia scaduto tutto il termine stabilito nella deliberazione della Commissione centrale.

Il Ministero può limitare ed anche sospendere questa sorveglianza per i coatti liberati condizionalmente.

Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute negli articoli 117, 118, 119, 120 e 121 della legge di pubblica sicurezza.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Secondo questo articolo, per « limitare ed anche sospendere questa sorveglianza per i coatti liberati condizionalmente » occorre un provvedimento del Ministero.

A me pare che venire fino all'Amministrazione centrale, per un provvedimento quasi di

ordine, di disciplina, che è di vera e manifesta competenza locale, sia veramente una complicazione poco lodevole: e domando se non sarebbe molto più conveniente dare questa competenza ai prefetti.

Si tratta di un apprezzamento da farsi dalla autorità e dai funzionari locali, che hanno gli elementi più facili e più sicuri, per giudicare delle convenienze di questo provvedimento.

Ciò posto, chiedo al ministro ed all'Ufficio centrale se non credono che sia da preferirsi la proposta che ho l'onore di fare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Il concetto dal quale muove la proposta, o almeno, l'osservazione dell'onore Saredo, sta bene teoricamente; ma avuto riguardo a questa legge, la quale concentra in una Commissione centrale il potere deliberativo dell'assegnazione ecc., è difficile poi spogliare quest'autorità centrale della facoltà di modificare l'esecuzione della pena.

Per questo, ritengo che, essendo la disposizione in esame coordinata al sistema voluto dal disegno di legge, debba essere mantenuta.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Ma in sostanza qui si tratta di elementi di giudizio che può solo fornire il direttore dello stabilimento, il quale è collocato dalle nostre leggi e dai regolamenti, sotto la dipendenza immediata del prefetto.

Adunque il prefetto, pare a me, è il funzionario veramente indicato per decidere, e, in base alle informazioni avute dal suo dipendente, sia il caso di decretare che il tale domiciliato coatto merita di essere liberato dalla sorveglianza cui è soggetto; e mi pare che non risponda interamente a questa mia osservazione quello che ha detto l'onorevole ministro. Se, anziché al Ministero, fosse data alla Commissione centrale simile facoltà, potrei spiegarmi la cosa: capirei se si fosse voluto mantenere anche in questo quella competenza che già le spetta in tutto il resto: così pure se si trattasse di dare ai prefetti la facoltà di aggravare la condizione dei coatti.

Ma no; non è alla Commissione centrale che si dà l'incarico di limitare o sospendere que-

sta sorveglianza; è il Ministero, vale a dire a un'autorità politica, quell'autorità centrale da cui dipende il prefetto, che la rappresenta nella provincia. Ed allora non è meglio dare al prefetto una funzione che ha per oggetto di migliorarne la condizione del domiciliato coatto? Ripeto adunque che coll'attuale disposizione si complica un procedimento che nell'interesse dell'istituzione dovrebbe essere grandemente semplificato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io mi rendo ragione della osservazione, che però non conclude a una proposta, dell'onorevole collega Saredo. Quando è accordata la libertà condizionale sono rotti tutti i rapporti con la Commissione. Solamente io obbietterei circa alla facoltà da dare ai prefetti; poichè, per analogia a quanto avviene per la libertà condizionale ai condannati secondo il Codice penale, potrà trovarsi dubbia, nel rigore dei principî, la concessione ai prefetti raccomandata dal senatore Saredo.

E di vero, quando per decreto regio si accorda ai condannati la libertà condizionale, a chi rimane la potestà di condonare in via di grazia, perchè si tratterebbe qui di condono, la sorveglianza speciale?

Certamente a quella medesima potestà che ha decretata la libertà condizionale.

Ora, se questa è stata al coatto accordata dal Ministero, occorre che il Ministero medesimo assolva il già assegnato a domicilio coatto dal resto di vincoli che gli vengono dalla libertà condizionale. Il Ministero, quindi, deve, reputandolo giusto, limitare o sospendere la sorveglianza a quei coatti liberati condizionalmente. Però, ove al signor ministro piacesse di accogliere la raccomandazione dell'onor. Saredo, l'Ufficio centrale non solleverebbe alcuna difficoltà; ma esso non si fa promotore di tale proposta, anche perchè ha di già accettato l'articolo quale era stato proposto nel disegno ministeriale.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Non è per insistere, ma veramente, non posso non osservare che con questo sistema prevalente nelle nostre istituzioni,

in un paese dove si parla tanto di decentramento, in realtà si finisce sempre con ogni nuova legge a portare qualche nuova funzione al potere centrale senza che ve ne sia nessuna necessità.

Vediamo qui di che si tratta.

Quando è che il Ministero prenderà il provvedimento, cui il presente articolo si riferisce, di limitare, cioè, o sospendere questa sorveglianza?

Quando vi sarà un rapporto del direttore dello stabilimento, un rapporto del prefetto favorevole al domiciliato coatto; il prefetto lo trasmetterà al ministro, il quale, in conclusione, non farà che mettere la sabbia sulle proposte dell'autorità locale.

Ma allora non vale meglio lasciare questa funzione alle autorità locali, dando al prefetto l'esercizio diretto e la responsabilità di una competenza che, bene esercitata, può essere efficacissimo mezzo di salutare influenza?

In sostanza, dal momento che l'Ufficio centrale non si oppone, io debbo pregare l'onorevole ministro che alle parole « il Ministero » si sostituiscano: « il prefetto può limitare e anche sospendere ».

In questo modo si ottiene una vera semplificazione di procedimento e si assegna un servizio pubblico a chi è meglio indicato per compierlo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. È questione di euritmia, non questione di decentramento. Chi è che decreta la libertà condizionale? Il Ministero. Chi può renderla meno grave? Unicamente l'autorità che ha concessa la liberazione condizionale.

Io posso bensì immaginare un altro sistema molto più decentrato; ma, dato il sistema vigente che tutto concentra nel Ministero, in modo che le autorità distrettuali non hanno che potestà puramente esecutive, non mi riesce di comprendere la proposta dell'onor. Saredo.

Egli dice che è il direttore dello stabilimento che esercita, ecc., Sì, il direttore esercita, cioè eseguisce, fungendo da delegato di pubblica sicurezza; ma non spetta al direttore il provvedimento circa la limitazione o la sospensione

della sorveglianza per i coatti liberati condizionatamente.

Certo, ripeto, amerei anch' io un sistema di decentramento; ma la proposta di legge attuale - segnatamente come è stata voluta dall' Ufficio centrale - è diretta, con le opportune guarentigie, a concentrare questa gravissima facoltà dell' assegnazione al domicilio coatto nel Ministero; donde la conseguenza, parmi, che non si possa dare ad una autorità inferiore la potestà di limitare o modificare quello che ha stabilito l' autorità superiore.

PRESIDENTE. Insiste l' onor. Saredo?

Senatore SAREDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l' articolo 19 come è stato letto.

Chi l' approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

Gli assegnati a domicilio coatto che si mostrano riottosi a qualsiasi disciplina, possono essere, per deliberazione della Commissione centrale, mandati a compiere il tempo che loro ancora rimane, in uno stabilimento di lavoro nella colonia africana.

(Approvato).

Art. 21.

La Commissione centrale farà il regolamento interno per provvedere a tutto quanto riguarda le sne sedute, la discussione, e le deliberazioni da prendere. Essa potrà richiedere tutti i documenti che le occorran ed assumere tutte le informazioni che giudicherà necessarie per la esecuzione del suo mandato.

Senatore TAJANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAJANI. Io non prendo la parola sull' articolo 21; ma poichè con questo articolo si passa alle disposizioni di secondo ordine e la legge nella sua parte di merito all' art. 20 è finita, io mi permetto d' esprimere un dubbio sul suo tecnicismo procedurale. È stabilito nella legge che il capo della sicurezza pubblica della provincia denuncia per il domicilio coatto; la Commissione provinciale locale raccoglie le informazioni e i documenti e propone per il domicilio coatto; delibera finalmente sulla proposta la Commissione centrale.

Ma ho domandato a me stesso e domando agli egregi colleghi dell' Ufficio centrale ed ai signori ministri: e se la Commissione provinciale non accetta la denuncia dell' autorità di sicurezza pubblica e non propone il domicilio coatto, finisce allora tutto lì? o vi è la facoltà d' appellarsi da parte dei capi della provincia alla Commissione centrale? Questo è il mio dubbio. Se i ministri proponenti e l' Ufficio centrale ritengono che tutto debba finire lì, allora la legge sta bene; se però vi è il diritto dell' appello contro la mancata proposta della Commissione provinciale, che si dica nella legge e se ne stabilisca la procedura.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Lasciando piena libertà d' apprezzamento al signor ministro, mi permetto di far rilevare all' amico senatore Taiani, che se noi eliminiamo il principio della necessità della proposta nel primo grado per via della Commissione locale, e lasciamo arbitra di decretare il domicilio coatto la Commissione centrale, anche senza, e, peggio, contro il parere della Commissione locale, peggioreremo persino il vigente sistema. E tanto varrebbe allora di dare ogni facoltà al ministro. Difatti, la stessa difficoltà del senatore Taiani si riprodurrebbe ove la Commissione centrale non decretasse il domicilio coatto. E anche allora, per coonestare l' arbitrio del Ministero, si potrebbe dire: la Commissione ha avuto torto; si tratta di un malvivente; che la potestà di inviarlo a domicilio coatto se l' abbia il ministro!

Tutto ciò non è corretto: è vero che verissimo in campo di investigazione di esigenze di pubblica sicurezza, e riconosciamo che qualcosa va concessa all' *arbitrium boni viri*. Ma, a limitare l' arbitrio si richiede la proposta della Commissione locale, composta di elementi prevalentemente governativi; chè se, ciò malgrado, la proposta manca, è chiaro che cotesto fatto negativo deve dimostrare come errata e forse falsa sia stata la denuncia non accolta; onde non se ne deve più parlare.

Continui pure l' autorità di polizia giudiziaria a vegliare sul denunziato; e se inciampa nella prima colpa, lo consegna all' autorità giudiziaria. Che necessità vi è mai di allargare le applicazioni del domicilio coatto, e di scemare quel

po' di garanzie che è possibile di apprestare nel funzionamento di un istituto il quale, per quanto ci siamo sforzati di rendere concludente la difesa dell'innocente, pure l'onorevole guardasigilli non ha mancato di rilevare che pur sempre procederà a base di apprezzamenti? E notisi che il ministro nemmeno crede ben difesa l'innocenza dall'intervento da noi propugnato della magistratura ch'ei dice *una vernice di garanzia*, anzi che una vera garanzia! Io lo so che non è ufficio assoluto di magistratura quello della Commissione locale e della Commissione centrale: so che è ufficio di magistratura, in parte, politica; ma, appunto perciò, occorrono limiti e freni; e rientra in essi l'esigere sempre la proposta dalla Commissione locale.

All'onorevole Tajani, pertanto, rispondo che dev'essere assolutamente escluso ogni altro provvedimento che non sia quello della denuncia, accolta mediante la proposta della Commissione locale, ed esaudita col decreto della Commissione centrale.

Senatore TAJANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAJANI. Mi permetto di far osservare all'onor. mio amico Majorana, che il tecnicismo di questa legge riposa sulla divisione dei poteri. La Commissione provinciale non è investita di alcun potere di assegnazione al domicilio coatto. La Commissione è, direi così, il magistrato che istruisce sulla denuncia dell'autorità di sicurezza pubblica, mentre la facoltà di decidere sull'assegnazione a domicilio coatto, secondo tutta la economia di questa legge, è affidata all'autorità centrale. Ora se l'autorità centrale è la sola incaricata della deliberazione in merito, potrebbe sembrare logico che le venissero sottoposte tutte le deliberazioni e proposte delle Commissioni provinciali, le decisioni negative comprese.

Se poi non è questo l'intendimento dei signori ministri e dell'Ufficio centrale è bene che si dichiarino, onde non sorgano dubbi nell'applicazione della legge.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione dell'onor. Tajani è giusta; praticamente però la cosa si riduce a proporzioni molto più modeste:

Infatti, siccome in questa materia non può sorgere questione di cosa giudicata, il rimedio si trova subito; giacchè la Commissione locale che respinge oggi la proposta, ben può, *melius re perpensa*, accoglierla dopo averla respinta, senza che occorra all'uopo un ricorso in appello. È una semplificazione, che non reca danno. Accontentiamoci adunque, e procuriamo di non creare altre difficoltà, mentre anzi occorre cercar modo di facilitare l'accettazione di questa legge e di renderla praticamente semplice nella sua attuazione.

Senatore TAJANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAJANI. Ripeto che non ho inteso di fare proposte, ma ho voluto solo provocare le già avvenute dichiarazioni, a fine di eliminare qualsiasi incertezza nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 21.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 22.

Speciali regolamenti, previo parere del Consiglio di Stato approvati per decreto reale, stabiliranno la classificazione degli stabilimenti di lavoro, la separazione tra le diverse categorie di coatti, le discipline alle quali devono essere sottoposti e tutto quanto riguarda il lavoro, le mercedi, i servizi che si collegano coll'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

Gli individui che al momento dell'assegnazione a domicilio coatto non hanno compiuto gli anni 18, sono inviati in appositi stabilimenti e sottoposti ad un regime speciale che li possa istruire ed emendare.

(Approvato).

Art. 24.

Ogni anno il ministro dell'interno presenterà al Parlamento una relazione sul modo come procede il servizio del domicilio coatto.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

La Commissione centrale, sul ricorso degli interessati e previo esame degli atti e delle informazioni delle autorità locali, delibera quali fra gli assegnati a domicilio coatto possano, in base alla presente legge essere inviati in un comune del Regno, negli stabilimenti di lavoro, o messi in libertà condizionale.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. In questo ultimo articolo è detto: « La Commissione centrale sul ricorso degli interessati e », io proporrei che fossero soppresse le parole « sul ricorso degli interessati. »

Il numero dei domiciliati coatti non è tale da doversi limitare la competenza della Commissione centrale per l'esame della rispettiva condizione loro, al solo caso del ricorso degli interessati. Mi sembra invece opportuno che la Commissione centrale, di propria iniziativa, oltrechè per ricorso degli interessati (e questo s'intende), possa altresì procedere di propria autorità all'esame degli atti per tutti gli altri e provvedere a quanto è stabilito in questo articolo, anche d'ufficio, nell'esercizio della pietosa competenza che le è commessa.

PRESIDENTE. Il signor ministro guardasigilli e l'Ufficio centrale, accettano la soppressione delle parole « sul ricorso degli interessati » proposta dall'onor. Saredo?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto la proposta soppressione indicata dal senatore Saredo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Chi approva le parole « sul ricorso degli interessati » è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'art. 25 così emendato:

Art. 25.

La Commissione centrale, previo esame degli atti e dalle informazioni delle autorità locali, delibera quali fra gli assegnati a domicilio coatto possano, in base alla presente legge essere inviati in un Comune del Regno, negli stabilimenti di lavoro, o messi in libertà condizionale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. In via di coordinamento, propongo che l'articolo 23 diventi 21, il 21 diventi 22, il 22 diventi il 23.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta in via di coordinamento dal signor ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge approvato oggi per alzata e seduta, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Prego i signori senatori di volersi riunire lunedì alle ore 14 negli Uffici per costituirsi; alle 15 poi in seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto:

del disegno di legge: « Modificazioni al Capo V della legge di pubblica sicurezza sul domicilio coatto ».

per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze.

II. Discussione del disegno di legge:

Tutela della difesa militare in tempo di pace (N. 5).

III. Interpellanza dei senatori Odescalchi e Pessina al presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri sul bombardamento degli insorti Cretesi per opera di navi italiane.

La seduta è sciolta (ore 16 e 50).